

## proposta di legge n. 90

a iniziativa dei Consiglieri

CAPPONI, BRINI, BUGARO, CERONI, CESARONI, GIANNOTTI, SANTORI, TIBERI, LIPPI, MASSI, VIVENTI,

CASTELLI, CICCIOI, D'ANNA, PISTARELLI, ROMAGNOLI

*presentata in data 14 marzo 2006*

---

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI  
DI INTERESSE REGIONALE

---

### Generalità

Il settore dei lavori pubblici, a livello nazionale, ha subito nell'ultimo decennio consistenti innovazioni legislative, tendenti prevalentemente a completare il quadro normativo di riferimento fondato sulla legge Merloni del 1994 (basti pensare alla Merloni bis del 1995, alla Merloni ter del 1998, al "collegato infrastrutture" del 2002, nonché al regolamento attuativo entrato in vigore nel 2000, al nuovo regolamento sulla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici e la legge 1° agosto 2002, n. 166 (articolo 7) ed altresì volte ad introdurre un regime speciale per la programmazione, la progettazione e l'aggiudicazione delle infrastrutture strategiche di cui alla "legge obiettivo". In ambito regionale, la disciplina organica di riferimento è, ad oggi, costituita dalla legge n. 17 del 1979 e legge 49 del 1992, che, seppure nel tempo modificate, risultano essere superate e di cui si propone l'abrogazione.

Le norme complesse e dettagliate dettate dalla legge quadro e dai provvedimenti regolamentari che ad essa hanno dato attuazione, creano infatti rilevanti problemi alle amministrazioni aggiudicatrici, soprattutto a quelle di minori dimensioni, che si trovano a dover far fronte ad adempimenti estremamente onerosi anche quando si tratta di realizzare opere di modesta entità, le quali peraltro costituiscono la generalità delle opere di competenza degli enti locali.

Accanto all'evoluzione del quadro normativo specifico della materia dei lavori pubblici, occorre altresì dare atto dell'emanazione di importanti provvedimenti legislativi che, interessando l'assetto generale della pubblica amministrazione, ne condizionano in modo rilevante l'attività. Ci si riferisce, in particolare, alle leggi c.d. Bassanini che hanno da una parte modificato la distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali e dall'altra hanno dato un forte impulso alla semplificazione amministrativa.

Tale evoluzione è quindi culminata nella emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha segnato la svolta più significativa nella ridefinizione dei rapporti istituzionali e costituzionali tra lo Stato e gli enti territoriali, anche alla luce delle significative pronunce della Corte costituzionale n. 302 e n. 303 del 2003.

Va ricordato che la materia dei "lavori pubblici" post riforma costituzionale non trova espressa indicazione nell'articolo 117 Cost. in relazione al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni; che le regole giuridiche connesse alla realizzazione delle opere pubbliche si collocano, nella gerarchia delle fonti, su diversi piani; che un ruolo di notevole spessore è svolto dal diritto comunitario; che non possono essere trascurati gli

intrecci con altri filoni normativi volti a disciplinare il procedimento amministrativo, la pianificazione territoriale e urbanistica per la localizzazione dell'opera pubblica, la valutazione di impatto ambientale, la legislazione vincolistica, la disciplina sugli strumenti di semplificazione ed accelerazione delle procedure autorizzatorie, le regole per la risoluzione delle controversie, la salvaguardia dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, per non dire del variegato quadro delle normative di settore relative, solo per citare alcuni esempi, alle ferrovie, alle strade, all'edilizia residenziale pubblica.

Tutti ambiti normativi che sono rimasti al di fuori dell'opera di unificazione voluta nel 1994 dal legislatore nazionale con la legge Merloni. Non si può, infine, disconoscere che la legge 109 in gran parte contiene normativa imperniata sulla tutela della concorrenza, materia che è rimessa alla competenza esclusiva dello Stato dal secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 citato e che l'esecuzione del contratto, le società di progetto, la definizione bonaria delle controversie, i giudizi in sede arbitrale attendono all'ordinamento civile e penale, anch'esso integralmente sottratto al legislatore regionale (secondo comma, lettera l), articolo 117 Cost.).

L'intervento normativo in esame si colloca, quindi, nel solco dei principi desumibili dalla legge Merloni e risulta applicabile ai lavori pubblici da eseguirsi sul territorio regionale, ad esclusione dei lavori riservati alla competenza esclusiva statale.

La finalità dichiarata è la disciplina organica dei lavori pubblici attraverso la normazione delle quattro fasi che la compongono: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, mentre, per quanto non espressamente disciplinato, è operato il rinvio alla normativa statale e comunitaria.

### Obiettivi

L'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione rappresenta un'occasione notevole per definire un quadro normativo regionale esaustivo e coerente con le direttive comunitarie, con le norme costituzionali e con quelle della legislazione statale che continuano ad essere applicabili.

In termini generali, pertanto, l'obiettivo cui tende la legge regionale sui lavori pubblici è quello di creare un quadro normativo di riferimento stabile, definito e completo, nel rispetto delle peculiarità proprie della Regione e nell'ottica di un auspicabile contesto di maggior autonomia e responsabilità degli enti locali e della valorizzazione e della crescita di tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti nel processo di realizzazione di un'opera pubblica.

Parallelamente a questo, l'obiettivo più rilevante che la proposta di legge si prefigge di conseguire è quello di una più rapida conclusione delle opere attraverso forme di semplificazione e snellimento procedurale che si rendono necessarie in quanto alcune procedure appaiono troppo onerose, quando sono riferite alla maggior parte dei lavori che vengono realizzati dagli enti locali e di entità tale da non giustificare, in termini di costi-benefici, l'attivazione di tutti gli adempimenti attualmente previsti dalla disciplina statale.

Tali forme di snellimento e semplificazione passano attraverso la previsione di un sistema di programmazione delle opere più flessibile di quello sancito dalla legge 109/1994, di procedure di affidamento semplificate per le attività tecniche ed i lavori di minore importo, di semplificazione delle forme contrattuali, della conferenza di servizi per la valutazione dei progetti in un unico momento da parte di tutti i soggetti che devono esprimersi a riguardo, di procedure contributive meno rigide di quelle attualmente in vigore e di tutte le altre che saranno più puntualmente definite nella relazione ai singoli articoli della proposta di legge.

Ulteriori obiettivi sono quelli dell'adeguamento della struttura organizzativa degli enti, attraverso la previsione di forme di avvalimento fra pubbliche amministrazioni, e della promozione dell'associazionismo locale e all'acquisizione di sistemi di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000.

La proposta di legge è composta da 52 articoli suddivisi in sette capi.

Nelle disposizioni di carattere generale inserite nel capo I, l'articolo 1, nel tracciare le finalità della legge, assume quali principi ispiratori la massima efficienza, efficacia, qualità e trasparenza del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici. L'articolo 2 è diretto a definire l'ambito di applicazione della legge. L'articolo 3 contiene le definizioni utilizzate dalla legge.

Il capo II, comprensivo delle disposizioni sull'organizzazione, la programmazione e la progettazione, riporta, innanzitutto, all'articolo 4 la norma sul responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni intervento. Il responsabile unico del procedimento, deve essere in possesso di adeguate competenze di ordine tecnico ed amministrativo in relazione alle caratteristiche dell'intervento e va individuato, in primis, nell'organico interno dell'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza d'organico e previa convenzione, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o anche tra professionisti esterni.

L'articolo 5, relativo alla programmazione, in un'ottica di maggiore flessibilità e celerità nella realizzazione dei lavori, da un lato prevede la

predisposizione del programma triennale per tutti i lavori, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così differenziandosi dalla legge Merloni che, invece, segue un criterio basato sull'importo dei lavori.

L'articolo 6 riguarda l'attività di progettazione e prevede, per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro la sostituzione del documento preliminare alla progettazione con lo studio di fattibilità, mentre per importi superiori a 500.000,00 euro lo studio di fattibilità include il documento preliminare alla progettazione.

L'articolo 7 offre la possibilità di approvare, al fine dell'accesso a forme di finanziamento, lo studio di fattibilità e/o il progetto preliminare, in assenza di copertura di spesa e di inserire l'intervento nell'atto di programmazione triennale e nell'elenco annuale.

L'articolo 8 che disciplina l'attività di progettazione, direzione dei lavori ed attività tecnico amministrative connesse prevede, tra l'altro, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare, gli incarichi di progettazione inferiori alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza, a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare. Inoltre la disciplina degli oneri e degli incentivi alla progettazione è stata adeguata alle modifiche normative apportate alla legge Merloni ad opera della legge 24 dicembre 2003, n. 350, elevando al due per cento l'incentivo alla progettazione che gli enti locali possono ripartire tra il personale interno all'amministrazione.

Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono forme di incentivazione alla cooperazione tra gli enti locali, la conferenza di servizi, e dettano le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche localizzate in difformità dagli strumenti urbanistici. L'articolo 12 affida l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo al dirigente della struttura competente per materia.

Nel capo III è da segnalare l'articolo 13 relativo ai requisiti per la partecipazione alle gare e all'esecuzione dei lavori pubblici, con l'introduzione di un sistema semplificato di qualificazione, per i lavori di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro, basato sull'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura integrata con un'espressa dichiarazione ovvero con un'idonea certificazione dell'esistenza di specifici requisiti di abilitazione, ove richiesti in base a specifiche normative di settore.

Per quanto concerne i sistemi di realizzazione dei lavori (articolo 14), la proposta di legge prevede il ricorso ai contratti di appalto, compreso l'appalto integrato, alle concessioni di lavori pubblici,

nonché al leasing immobiliare dettagliato all'articolo 23 ed alla finanza di progetto disciplinato al capo VI.

In merito alle procedure di scelta del contraente (articolo 15), si è scelto di adottare una terminologia simile a quella usata dal legislatore comunitario, da cui sono state altresì derivate le innovative procedure del dialogo competitivo e dell'accordo quadro, nello specifico regolamentate, rispettivamente, agli articoli 21 e 22.

Oltre alle tradizionali procedure dell'asta pubblica e della licitazione privata o, secondo le denominazioni riportate nel testo, della "procedura aperta" o della "procedura ristretta", è stata introdotta all'articolo 18 la "procedura ristretta semplificata", per i lavori di importo fino a 1.500.000,00 euro, a cui partecipano le sole imprese direttamente invitate dall'amministrazione aggiudicatrice.

È previsto che l'affidamento di lavori pubblici possa, inoltre, avvenire con la procedura negoziata, nei casi tipizzati dall'articolo 19 o mediante la procedura dell'appalto concorso (articolo 20), nel caso di speciali lavori o di opere complesse o ad elevata componente tecnologica.

Un ulteriore sistema di realizzazione dei lavori pubblici è poi quello dei lavori in economia, di cui all'articolo 25, per i lavori di importo inferiore a 300.000,00 euro e da eseguirsi in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.

Un particolare cenno merita l'articolo 24, relativo ai criteri di aggiudicazione, che prevede, allineandosi alla normativa europea, la teorica alternatività tra il sistema del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lasciando all'amministrazione aggiudicatrice la scelta sulla base di un esame da farsi caso per caso in considerazione della natura e delle caratteristiche peculiari degli appalti singolarmente considerati, potendo così scegliere il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta. Si ha quindi una equivalenza dei criteri di aggiudicazione del massimo ribasso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa (salvo nei casi di concessione di lavori pubblici e di appalto concorso aggiudicabili con il solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), in quanto sono stati ritenuti entrambi strumentali ad assicurare la libera concorrenza in fase di aggiudicazione degli appalti.

L'articolo 26 relativo ai contratti prevede, tra l'altro, le ipotesi di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore; in tali casi è riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo

contratto per la realizzazione integrale o per il completamento dei lavori da stipularsi alle medesime condizioni proposte dallo stesso secondo classificato in sede di offerta. Nel caso di fallimento o di grave inadempimento del secondo classificato possono interpellare il terzo classificato con stipula del nuovo contratto alle stesse condizioni offerte dal secondo classificato. È previsto inoltre per l'aggiudicatario originario l'obbligo di costituire una garanzia fidejussoria pari alla differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato.

Gli articoli 27 e 29, rispondenti precipuamente alla finalità di tutela dei lavoratori sotto il profilo sia della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali sia della sicurezza nei luoghi di lavoro, si occupano, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva, valido per attestare la regolarità contributiva dei rapporti di lavoro instaurati dagli esecutori di lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e della sicurezza nei cantieri.

Per le disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alla direzione lavori, all'attività di collaudo, nonché alle garanzie assicurative (articoli 28, 30, 31, 32) ci si limita a sottolineare per le varianti in corso d'opera la possibilità di modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità fino ad un importo aggiuntivo del venti per cento, a condizione di garantire la copertura economica nell'ambito dell'importo finanziato, mentre per il collaudo, previsto sempre in corso d'opera, è prevista la sua sostituzione con il certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000,00 euro.

Va messa in risalto la norma innovativa sul divieto di procedere al subappalto nei confronti di imprese già partecipanti alla gara per l'affidamento del lavoro e volta ad evitare accordi tra imprese che possano inficiare la correttezza delle procedure di gara (articolo 33).

Il capo IV contiene disposizioni in ordine alle forme di pubblicità ed all'accesso alle informazioni concernenti gli appalti, e gli articoli in esso contenuti (34, 35) sono ispirati ad una maggiore trasparenza e semplificazione delle procedure degli appalti di lavori pubblici, raggiungibili anche attraverso strumenti telematici che rendano più agevole, rapida e diffusa la consultabilità degli atti.

Il capo V, che si occupa delle strutture, degli strumenti e delle attività regionali di supporto per la realizzazione dei lavori pubblici, istituzionalizza con legge l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, quale strumento di supporto della Regione per il monitoraggio degli appalti di lavori pubblici

(articolo 36), e la Commissione regionale dei lavori pubblici (articolo 38).

L'articolo 37 prevede che per lavori seguiti in economia di importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro e lavori eseguiti in appalto di importo inferiore o uguale a 150.000,00 euro non è dovuta alcuna comunicazione.

Si segnalano, poi, una serie di disposizioni volte a promuovere la qualificazione e l'adeguamento delle strutture organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici, anche attraverso l'adozione di sistemi di qualità dell'attività amministrativa, nonché l'attività di supporto amministrativo della Regione alle amministrazioni aggiudicatrici.

L'articolo 41 fissa, le modalità attraverso cui la Regione eroga i contributi per favorire la realizzazione dei lavori pubblici e di interesse pubblico da parte dei soggetti attuatori.

Il capo VI disciplina la finanza di progetto (articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48) e prevede all'articolo 49 la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici effettuata dal nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti. Infine l'articolo 50 prevede misure incentivanti per la finanza di progetto.

L'ultimo capo del disegno di legge, il capo VII, reca infine le disposizioni di carattere finanziario, abrogativo e transitorio.

## INDICE

## CAPO I

**Disposizioni generali**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Definizioni

## CAPO II

**Organizzazione, programmazione e progettazione**

- Art. 4 - Responsabile unico del procedimento
- Art. 5 - Programmazione dei lavori pubblici
- Art. 6 - Attività di progettazione
- Art. 7 - Approvazione del progetto preliminare in assenza di impegno di spesa
- Art. 8 - Effettuazione dell'attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
- Art. 9 - Incentivazione alla cooperazione tra gli enti locali
- Art. 10 - Conferenza di servizi
- Art. 11 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali
- Art. 12 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche

## CAPO III

**Esecuzione dei lavori**

- Art. 13 - Requisiti per la partecipazione alle gare e l'esecuzione dei lavori pubblici
- Art. 14 - Sistemi di realizzazione di lavori pubblici
- Art. 15 - Procedure di scelta del contraente
- Art. 16 - Procedura aperta
- Art. 17 - Procedura ristretta
- Art. 18 - Procedura ristretta semplificata
- Art. 19 - Procedura negoziata
- Art. 20 - Appalto concorso
- Art. 21 - Dialogo competitivo
- Art. 22 - Accordo quadro
- Art. 23 - Leasing immobiliare
- Art. 24 - Criteri di aggiudicazione
- Art. 25 - Norme sui lavori in economia
- Art. 26 - Contratti
- Art. 27 - Documento unico di regolarità contributiva
- Art. 28 - Varianti in corso d'opera

- Art. 29 - Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 30 - Direzione dei lavori
- Art. 31 - Collaudi tecnico-amministrativi
- Art. 32 - Garanzie assicurative
- Art. 33 - Lavori scorporabili e subappaltabili

## CAPO IV

**Pubblicità ed accesso alle informazioni**

- Art. 34 - Forme di pubblicità
- Art. 35 - Accesso alle informazioni

## CAPO V

**Strutture, strumenti e attività regionali a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici**

- Art. 36 - Osservatorio regionale dei lavori pubblici
- Art. 37 - Comunicazioni all'Osservatorio regionale
- Art. 38 - Commissione regionale dei lavori pubblici
- Art. 39 - Sistemi qualità dell'attività amministrativa
- Art. 40 - Attività di supporto amministrativo della Regione
- Art. 41 - Concessione di contributi e finanziamento di lavori pubblici

## CAPO VI

**Finanza di progetto**

- Art. 42 - Procedure di realizzazione
- Art. 43 - Valutazione della proposta
- Art. 44 - Procedura concorsuale
- Art. 45 - Ulteriori disposizioni
- Art. 46 - Società di progetto
- Art. 47 - Risoluzione
- Art. 48 - Subentro
- Art. 49 - Competenze del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)
- Art. 50 - Misure incentivanti

## CAPO VII

**Disposizioni finanziarie, finali e transitorie**

- Art. 51 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 52 - Abrogazioni
- Art. 53 - Disposizioni finanziarie

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplina la programmazione, la progettazione, l'approvazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori pubblici di interesse regionale.

2. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, perseguono obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità delle opere pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione amministrativa e comunque assicurando l'omogeneità, la trasparenza e la tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione di opere pubbliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove:

- a) la programmazione dei lavori pubblici;
- b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all'osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale;
- c) la qualificazione e l'adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) l'adozione di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

Art. 2  
*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzare nell'ambito territoriale di competenza della Regione, nonché ai lavori oggetto di delega da parte dello Stato, fatte salve diverse disposizioni normative contenute nei provvedimenti di delega, esclusi quelli dichiarati di interesse nazionale da norme dello Stato.

2. Ai fini della presente legge si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 3, le attività di costruzione, demolizione,

recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alla Regione, agli enti locali, agli organismi di diritto pubblico e alle associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
- b) ai concessionari di lavori pubblici;
- c) ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali, ai consorzi e alle società di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del d.lgs. 158/1995, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del d.lgs. 158/1995;
- d) ai soggetti privati per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

Art. 3  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) *“appalti pubblici di lavori”*: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi a una delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma;
- b) *“concessione di lavori pubblici”*: contratto con le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori ma nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- c) *“leasing immobiliare”*: contratto di durata mediante il quale un operatore economico si impegna a finanziare un'opera, a realizzarla e, una volta ultimata, a concederla in locazione ad una delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per un determinato periodo di tempo, dietro pagamento di un canone periodico, con facoltà per l'amministrazione di divenire proprietaria alla scadenza del contratto, dietro versamento di un prezzo prestabilito;
- d) *“amministrazioni aggiudicatrici”*: lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
- e) *“stazione appaltante”*: soggetto incaricato da un'amministrazione aggiudicatrice ai fini dello svolgimento delle procedure di appalto;
- f) *“organismi di diritto pubblico”*: qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico;
- g) *“società di professionisti”*: società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti

previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza). Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;

- h) “*società di ingegneria*”: società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

## CAPO II

### **Organizzazione, programmazione e progettazione**

#### Art. 4

*(Responsabile unico del procedimento)*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, secondo i propri ordinamenti, un Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità del procedimento di attuazione dell'intervento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile unico del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento, a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a

proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 2, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

#### Art. 5

##### *(Programmazione dei lavori pubblici)*

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge si svolge, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 6.

2. L'elenco annuale identifica, tra i lavori inseriti nel programma triennale, quelli da realizzare durante ciascun esercizio finanziario sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e dell'individuazione dei presumibili tempi di attuazione.

3. Il programma triennale e l'elenco annuale sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante.

4. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di accertate economie. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché gli interventi dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello comunitario, statale o regionale.

5. L'inserimento dell'intervento nel programma triennale costituisce presupposto per l'avvio delle successive fasi di progettazione.

6. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 4, non possono beneficiare di alcuna forma di finanzia-

mento da parte di pubbliche amministrazioni, salvo il disposto di cui al successivo articolo 7.

7. Non costituiscono modifiche all'elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo del singolo lavoro previsto nell'elenco.

8. Il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministero dei lavori pubblici e sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici entro trenta giorni dall'approvazione definitiva.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere lo stanziamento nei propri bilanci di un apposito fondo, non inferiore al 5 per cento dei lavori inseriti nell'elenco annuale, per la predisposizione di studi, indagini, rilievi e ogni attività propedeutica e preliminare allo svolgimento della progettazione occorrente per la definizione degli interventi previsti nel programma triennale nonché per l'eventuale espletamento di concorsi di progettazione o di idee. Le amministrazioni aggiudicatrici, con proprio regolamento, disciplinano le modalità per la costituzione e l'utilizzazione del predetto fondo.

#### Art. 6

##### *(Attività di progettazione)*

1. L'attività di progettazione, articolata secondo quattro livelli di successivi approfondimenti tecnici in studio di fattibilità, preliminare, definitiva ed esecutiva, ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo e si svolge in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dalla normativa vigente.

2. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 insuffi-

cienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3. Lo studio di fattibilità è un elaborato tecnico di natura interdisciplinare finalizzato ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; esso deve comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l'utilizzo di risorse private. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.

4. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e la scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio e della sua fattibilità amministrativa e tecnica; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

5. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni nonché la definizione puntuale dei costi previsti e le procedure e modalità di realizzazione. L'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A).

6. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare nel rispetto del costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione

dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti con regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).

7. Gli oneri relativi a progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, collaudi, pianificazione e coordinamento della sicurezza e gli oneri relativi ad eventuali prestazioni professionali e specialistiche non soggette all'ambito di applicazione del d.m. 4 aprile 2001 (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche) fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatari o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. Il responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e, in ogni caso, il progetto esecutivo.

10. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati, qualora l'importo dell'incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, con le modalità di cui all'articolo 8 comma 3.

#### Art. 7

##### *(Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa)*

1. Al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, l'accesso a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici, l'approvazione dello studio di fattibilità e/o del progetto preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell'inclusione dell'intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell'intervento è comunque subordinata alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

## Art. 8

*(Effettuazione dell'attività di progettazione, direzione dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse)*

1. Gli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici espletano le prestazioni tecniche ed amministrative finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici, in particolare quelle relative alla progettazione ed alla direzione lavori ed accessorie.

2. Gli incarichi per le prestazioni di cui al comma 1, nei casi, accertati e certificati dal RUP, di carenza in organico di personale in possesso dell'adeguata competenza ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori ovvero di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, possono essere affidati:

- a) agli uffici tecnici di altre amministrazioni o a strutture di diritto pubblico anche a carattere associativo, dotati di specifiche professionalità, sulla base di apposite convenzioni;
- b) a liberi professionisti, a società di professionisti o a società di ingegneria, singoli o raggruppati, nonché a soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa per gli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

3. Gli incarichi di progettazione di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, mediante la rotazione degli affidamenti, principio di proporzionalità e trasparenza, a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare.

4. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

5. I soggetti affidatari dell'incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all'incarico.

6. Salva diversa motivata valutazione da parte del responsabile del procedimento, l'incarico di direttore dei lavori è affidato al soggetto che ha effettuato la progettazione. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione lavori.

7. In caso di progettazione effettuata dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, una somma non inferiore all'1,5 per cento e non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, compresa tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni singolo intervento, è ripartita tra il Responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. I criteri per il riparto della somma tra i predetti soggetti sono definiti con appositi regolamenti, adottati dalle amministrazioni appaltanti.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano, secondo le modalità stabilite dal regolamento, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni ai sensi del comma 2, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

9. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

10. La Regione promuove forme di sostegno tecnico e finanziario per l'espletamento di concorsi di progettazione e di idee, al fine di valorizzare la qualità architettonica ed ambientale delle opere.

11. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Art. 9  
*(Incentivazione alla cooperazione  
tra gli enti locali)*

1. La Regione favorisce forme di associazione e cooperazione fra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.

2. Le azioni di incentivazione sono definite con apposito atto dalla Giunta regionale e sono ispirate all'individuazione di forme di particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni costituite ai sensi del titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo per la costituzione di strutture tecniche comuni tra gli enti.

Art. 10  
*(Conferenza di servizi)*

1. Qualora per i lavori pubblici di cui alla presente legge si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 241/1990, salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di cui alla presente legge, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi.

3. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.

Art. 11  
*(Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali)*

1. L'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l'opera pubblica non è di competenza del Comune, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell'autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

2. Qualora, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l'adozione della variante allo strumento urbanistico e nell'ipotesi in cui l'approvazione della stessa sia di competenza regionale, la deliberazione comunale di adozione della variante si intende approvata se la Regione non manifesta il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad

essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine di novanta giorni, dichiara efficace la propria deliberazione.

3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, dalla cui conclusione conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini dell'approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, il consenso del Presidente della Regione all'accordo di programma è subordinato all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio regionale.

#### Art. 12

##### *(Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche)*

1. L'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici di competenza regionale spetta al dirigente della struttura competente per materia, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 11, l'approvazione del progetto è subordinata all'accertamento della sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti, attestata dal Comune interessato.

3. L'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici di interesse regionale sostituisce a tutti gli effetti il permesso comunale a costruire e comprende ogni altra autorizzazione o nulla-osta di competenza regionale, provinciale e comunale.

4. L'agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento, acquisito il parere dell'organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.

**CAPO III**  
**Esecuzione dei lavori**

Art. 13

*(Requisiti per la partecipazione alle gare  
e l'esecuzione dei lavori pubblici)*

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 100.000 Euro devono essere qualificati ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione del cinquanta per cento della cauzione a garanzia dell'offerta e della garanzia fidejussoria dovuta dall'aggiudicatario dei lavori previste dalle disposizioni di legge statale.

3. Gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 100 mila euro dimostrano il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura integrata o da espressa dichiarazione o da idonea certificazione dell'esistenza dei requisiti di abilitazione previsti da specifiche normative di settore. Nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a 150 mila euro, il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura integrata da apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnica ed organizzativa del subappaltatore, nonché o da espressa dichiarazione o da idonea certificazione dell'esistenza dei requisiti di abilitazione previsti da specifiche normative di settore.

4. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori sono stabiliti dalla normativa statale vigente.

5. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché limiti, divieti e cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi ed attuativi, da quella statale.

## Art. 14

*(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)*

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati, salvo quanto previsto per i lavori in economia, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici affidati secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, fatte salve le disposizioni previste nei successivi articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

2. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere altresì realizzati con contratto di leasing, come specificato all'articolo 23, nonché con la finanza di progetto come specificato al capo VI.

3. La Giunta regionale, al fine di semplificare e omogeneizzare le procedure di aggiudicazione, adotta schemi di bando di gara, corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare da parte delle imprese concorrenti, nonché da apposite note esplicative di indirizzo e coordinamento dell'azione delle varie amministrazioni aggiudicatrici.

4. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge hanno per oggetto:

- a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
- b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori qualora questi riguardino:
  - 1) lavori con una significativa componente impiantistica e/o ad alto contenuto tecnologico;
  - 2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici e restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela da norme statali.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) possono provvedere alla realizzazione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri enti o strutture di diritto pubblico anche a carattere associativo. I soggetti delegati operano in funzione di stazione appaltante secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) definisce i modi e i contenuti della delega.

## Art. 15

*(Procedure di scelta del contraente)*

1. Per la scelta del contraente sono esperibili le seguenti procedure:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) la procedura ristretta semplificata;
- d) la procedura negoziata;
- e) l'appalto-concorso.

2. I soggetti attuatori possono altresì ricorrere al dialogo competitivo ed all'accordo quadro nei casi e con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.

Art. 16  
(*Procedura aperta*)

1. Nella procedura aperta ogni soggetto in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta.

2. L'autorità che presiede la gara la dichiara deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Art. 17  
(*Procedura ristretta*)

1. Nella procedura ristretta possono presentare un'offerta soltanto i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

2. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara può prevedere il numero minimo e il numero massimo di candidati che si intende invitare a presentare un'offerta. In tal caso il numero minimo è di dieci, il numero massimo di 30 candidati. I criteri per l'individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali delle imprese stesse, della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, nonché dell'ubicazione delle imprese rispetto alla localizzazione delle opere, devono essere indicati nel bando di gara.

3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello massimo indicato dal bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, i soggetti attuatori procedono alla scelta delle imprese da invitare mediante sorteggio pubblico, da espletarsi secondo le modalità previste dai soggetti stessi.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano a presentare offerte un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito.

Art. 18  
(*Procedura ristretta semplificata*)

1. L'affidamento dei lavori di importo fino a 1.500.000 euro può avvenire attraverso procedura ristretta semplificata cui partecipano soltanto gli imprenditori direttamente invitati dall'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

3. L'affidamento degli appalti può avvenire a seguito di gara alla quale sono invitati:

- a) almeno dieci concorrenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro;
- b) almeno quindici concorrenti qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, per lavori di importo superiore a 150.000 euro e fino a 1.500.000 euro.

4. Non possono essere autorizzati subappalti alle imprese che sono state invitate alla gara. L'impresa aggiudicataria non può stipulare contratti con le imprese partecipanti alla gara.

5. La scelta delle imprese da invitare alla gara avviene mediante sorteggio le cui modalità di svolgimento sono definite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), avuto riguardo ai principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione.

Art. 19  
*(Procedura negoziata)*

1. L'affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata può essere utilizzata nei seguenti casi:

- a) per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro. In tal caso, qualora il valore dell'importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all'affidamento previa gara informale tra almeno cinque soggetti;
- b) per gli interventi da realizzare mediante l'utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d'asta o da economie nonché per l'affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale nel limite massimo del 20 per cento dei lavori a base d'appalto, a condizione che l'importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro, e comunque nel limite massimo del 20 per cento dei lavori posti a base d'appalto.

2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il responsabile

della struttura tecnica dell'ente competente agli stessi interventi può ricorrere all'affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta ipotesi l'ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici intrapresi nell'urgenza, sempre che il valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro.

3. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro sono affidati a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:

- a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
- b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- c) quando, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, l'urgenza non è compatibile con l'espletamento delle procedure di gara, ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell'anno determinati o entro termini ristretti;
- d) quando il contratto sia stato rescisso in danno al soggetto appaltatore;
- e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza e nel restauro di beni vincolati che richiedono un rapporto fiduciario con l'appaltatore;
- f) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente utilizzate le altre procedure di scelta del contraente.

4. Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un'opera pubblica sia stata affidata a trattativa privata, non può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.

5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche tecniche ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui il bene stesso possa essere fornito da un unico soggetto.

6. Per lavori di importo complessivo superiore a 750.000,00 euro, l'affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.

7. Il provvedimento con cui l'amministrazione aggiudicatrice affida la realizzazione di lavori pubblici a trattativa privata deve contenere l'illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto criterio di scelta del contraente ad esclusione dell'affidamento ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 20  
(*Appalto-concorso*)

1. L'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori ed indicano le condizioni alle quali sono disposti ad eseguirlo, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto.

2. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere dell'organo tecnico-consultivo regionale, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

3. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'impresa aggiudicataria, dopo l'ottenimento di tutte le approvazioni necessarie, prima dell'inizio dei lavori dovrà provvedere, a sua cura e spese e senza variazione del prezzo offerto, alla progettazione esecutiva, da sottoporre al responsabile unico del procedimento per la relativa validazione prima dell'approvazione.

Art. 21  
(*Dialogo competitivo*)

1. Il dialogo competitivo è una procedura negoziale alla quale possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici nel caso di appalti particolarmente complessi e a condizione che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. I lavori si intendono particolarmente complessi quando le amministrazioni aggiudicatrici non sono oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici o l'impostazione giuridica o finanziaria per la loro realizzazione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le necessità, definite in un documento descrittivo, al fine di avviare il dialogo competitivo e per la selezione dei candidati con i quali trattare sui mezzi e sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni.

4. Il dialogo con i candidati selezionati è finalizzato esclusivamente all'individuazione della soluzione o delle soluzioni più idonee al soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione.

5. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo ed aver dato comunicazione di ciò ai partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare un'offerta finale, sulla base delle soluzioni presentate. L'offerta deve contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o rimborsi spese ai partecipanti al dialogo; a tal fine, la misura e le modalità di pagamento dovranno essere rese note nel bando di gara.

7. Le disposizioni per lo svolgimento del dialogo competitivo sono definite da apposito regolamento regionale nel rispetto delle norme comunitarie.

#### Art. 22

##### *(Accordo quadro)*

1. Ai fini della presente legge per accordo quadro si intende un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi del comma 1, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;
- b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.

5. La durata dell'accordo quadro non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso improprio degli accordi quadro, o di avvalersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza.

#### Art. 23

##### *(Leasing immobiliare)*

1. Nei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) possono prevedere che l'opera sia realizzata con il finanziamento di capitale privato concesso attraverso lo strumento del leasing immobiliare.

2. Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento di lavori finanziati mediante il leasing immobiliare soggetti in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi della normativa statale vigente, associati o consorziati con enti finanziatori iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico di cui al d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Ministero del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994, che negli ultimi tre anni hanno svolto almeno un servizio affine a quello oggetto di affidamento per un importo pari ad almeno il 50 per cento del costo necessario per la realizzazione dell'opera.

3. I soggetti sopra indicati possono associare anche altri soggetti che svolgono in via professionale attività immobiliare, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori o servizi pubblici o di pubblica utilità. A tali soggetti possono essere affidate solo le attività relative alla conduzione dell'opera una volta che questa sia stata realizzata.

4. Possono, infine, partecipare alla gara anche soggetti appositamente costituiti nei quali comunque devono essere presenti soci aventi i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubbli-

ci e l'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari.

5. Per opere realizzate con lo strumento del leasing finanziario, deve essere previsto il collaudo in corso d'opera con collaudatore o commissione di collaudo nominata dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 24  
*(Criteri di aggiudicazione)*

1. L'aggiudicazione degli appalti, salvo quanto previsto al comma 4, è effettuata con uno dei seguenti criteri:

- a) il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
  - 1) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
  - 2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Nei casi di aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione prende in considerazione diversi criteri in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto in questione, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, l'economicità, l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione ed ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. Il bando di gara indica la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice.

3. L'amministrazione aggiudicatrice valuta l'anomalia delle offerte rispetto alla prestazione, richiedendo per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) definisce quali sono gli elementi di cui dovranno formare oggetto le precisazioni.

4. Gli appalti di concessione di lavori pubblici e quelli esperiti con la procedura dell'appalto-concorso sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle forme e nei modi definiti dal regolamento.

Art. 25  
*(Norme sui lavori in economia)*

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro e possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

3. Ai fini del rispetto dei limiti di importo per i lavori realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, come individuate dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d). Ciascuna stazione appaltante definisce con proprio regolamento i lavori e le modalità per la loro esecuzione.

5. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) disciplina le modalità per l'esecuzione dei lavori in economia determinati dalla necessità di intervenire d'urgenza ovvero nei casi di somma urgenza nei quali il ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità.

6. I lavori di manutenzione forestale, manutenzione idraulica, sistemazione montana, bonifiche agrarie ed affini, che fanno rimanere salve le situazioni naturali e non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta senza limite di importo;
- b) per cottimo fiduciario entro il limite di 300.000 euro.

Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) definisce le categorie tipologiche di tali lavori nonché le modalità per l'esecuzione.

7. Gli interventi di cui al comma 6, quando comprendono anche, in misura prevalente, la realizzazione di opere di carattere edilizio, si intendono quali lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) si applicano, nei casi di manutenzione ordinaria del territorio, ivi comprese le zone di pianura e collina, a tutti i coltivatori diretti, singoli o associati, anche non aventi la propria azienda agricola ubicata in comune montano.

9. La contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro è redatta, in forma semplificata, sulla base di fatture vistate dalla direzione lavori.

#### Art. 26 (Contratti)

1. La Giunta regionale approva, con uno o più provvedimenti, su proposta dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 36, un capitolato generale d'appalto per i lavori di cui alla

presente legge, uno schema tipo di contratto d'appalto e schemi tipo di capitolati speciali d'appalto.

2. I contratti d'appalto e le convenzioni di concessione di lavori pubblici nonché i capitolati di cui al comma 1 devono prevedere specifiche garanzie di rispetto, da parte degli appaltatori e subappaltatori, delle clausole sociali.

3. In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volontà delle parti, al contratto di appalto è allegata esclusivamente l'offerta accettata dall'amministrazione. L'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e che forma parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane agli atti della stazione appaltante previa redazione di apposito verbale di deposito.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano i lavori pubblici di interesse regionale prevedono nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per la realizzazione integrale o per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Le stesse amministrazioni aggiudicatrici, in caso di fallimento del secondo classificato o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

5. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, l'aggiudicatario originario è obbligato, all'atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. All'avveramento delle cause interruttrive del contratto di cui al comma 1, l'importo è incamerato dall'amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l'offerta economica di questi e l'importo contrattuale dei lavori affidati all'originario appaltatore.

#### Art. 27

*(Documento unico di regolarità contributiva)*

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), introdotto al fine di realizzare una sem-

plificazione delle procedure, attesta la regolarità contributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, certificando, sia in fase di qualificazione e aggiudicazione sia in sede di sottoscrizione del contratto, di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle stesse imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e, qualora di competenza, alla Cassa edile.

2. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

#### Art. 28

##### *(Varianti in corso d'opera)*

1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:

- a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
- b) prescrizioni imposte in corso d'opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
- c) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:
  - 1) siano disposte nell'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - 2) l'importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento dell'importo del contratto;
  - 3) la maggiore spesa trovi copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato;
- d) modifiche relative ad interventi di edilizia ospedaliera motivate da esigenze derivanti dalla necessità di adeguamento all'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie.

2. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) definisce le caratteristiche di tali variazioni e le modalità per la proposta e l'approvazione. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1 definisce i criteri per il riparto tra la stazione appaltante e l'appaltatore delle economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata.

## Art. 29

*(Disposizioni in materia di sicurezza)*

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

2. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 32, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione dell'appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.

## Art. 30

*(Direzione lavori)*

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ciascun intervento, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, prima della gara, un direttore dei lavori.

2. In relazione alla dimensione ed alla tipologia dell'intervento può essere costituito un ufficio di direzione dei lavori, composto dal direttore dei lavori e da uno o più assistenti di cui uno con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

## Art. 31

*(Collaudi tecnico-amministrativi)*

1. Il collaudo è sempre affidato in corso d'opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.

3. Nel certificato di collaudo si attesta l'avvenuta verifica dei livelli di prestazione prescritti dal capitolato speciale d'appalto e dalle normative tecniche di settore.

4. All'organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche tecnico-contabili inerenti l'erogazione degli acconti e dei saldi dei contributi regionali.

5. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.

6. Il collaudatore è nominato dalle amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture. Nell'ipotesi di carenza di organico o di particolari specificità delle opere, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti dall'elenco regionale dei collaudatori.

7. Le procedure per la formazione dell'elenco regionale dei collaudatori, i requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina, le cause di incompatibilità sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d).

#### Art. 32

##### *(Garanzie assicurative)*

1. La cauzione provvisoria prestata per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.

2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell'offerente, mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.

3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al venti per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del cinquanta per cento per le imprese

certificate UNI EN ISO 9000 e del venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d.lgs. 385/1993 e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. L'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6 ne comporta l'automatica segnalazione da parte della stazione appaltante all'Osservatorio regionale degli appalti di cui al capo V e la preclusione al soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di interesse regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine l'Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull'apposito sito internet l'elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti.

#### Art. 33

##### *(Lavori scorporabili e subappaltabili)*

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme vigenti, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

3. Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del quindici per cento dell'importo complessivo dei lavori.

4. Non possono essere affidatarie di lavori in subappalto le imprese che abbiano partecipato, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla gara per l'affidamento del lavoro.

5. Nel bando di gara i soggetti attuatori possono chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende scorporare e subappaltare. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore principale non sollevandolo dall'obbligo di richiedere le prescritte autorizzazioni prima dell'affidamento del subappalto. E' comunque fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al soggetto attuatore le informazioni, come definite dal regolamento, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.

6. E' facoltà del titolare di subappalto o subcontratto notificare al soggetto attuatore eventuali mancati pagamenti, relativi al proprio subappalto o subcontratto, addebitabili all'appaltatore. Ricevuta la notifica, il soggetto attuatore ha l'obbligo di sospendere per quaranta giorni, salva diversa comunicazione del titolare di subappalto o subcontratto pervenuta in pendenza del termine, ogni pagamento a favore dell'appaltatore.

#### CAPO IV

#### **Pubblicità e accesso alle informazioni**

##### Art. 34

##### *(Forme di pubblicità)*

1. Fatte salve le forme di pubblicità previste dalla normativa comunitaria per i lavori di importo pari o superiore alla soglia, tutti gli avvisi ed i bandi di gara, compresi quelli relativi all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, sono pubblicati sull'apposito sito informatico istituito presso la Regione nonché nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.

2. Il sito informatico sul quale devono essere pubblicati gli avvisi ed i bandi di cui al comma 1 è istituito presso l'Osservatorio regionale. Gli standard informatici e le procedure di pubblicazione e di accesso al sito sono stabiliti di concerto con le Regioni ed i competenti organi centrali.

3. Per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono pubbli-

cati sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione.

4. Se l'importo dei lavori a base d'asta è inferiore a 500.000,00 euro, la pubblicazione è effettuata nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante, nonché sul sito internet di cui al comma 1.

5. Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8, comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro, non è prevista alcuna forma di pubblicità salvo l'obbligo di esposizione all'albo della stazione appaltante del provvedimento di incarico.

6. Con regolamento sono individuate misure semplificate di pubblicità per i casi di affidamento di incarichi comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria.

#### Art. 35

##### *(Accesso alle informazioni)*

1. L'Amministrazione regionale organizza, per il tramite dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.

2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

3. L'accesso telematico alle informazioni è consentito ai soggetti aventi titolo con le modalità e nei limiti definiti dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il regolamento tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con i competenti organismi centrali.

#### CAPO V

##### **Strutture, strumenti e attività regionali a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici**

#### Art. 36

##### *(Osservatorio regionale dei lavori pubblici)*

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

2. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per

lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti espressamente ad essa attribuiti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara d'appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche nazionale e comunitario, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici che saranno necessari al soddisfacimento dei bisogni legittimati.

3. L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.

4. L'Osservatorio regionale opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.

5. L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

- a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
- b) attiva, gestisce e aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel territorio regionale;
- c) promuove attività di indirizzo e regolazione anche cooperando con le altre Regioni e Province autonome e i competenti organismi statali;
- d) promuove attività dirette alla formazione e alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza, realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
- e) definisce ed aggiorna la documentazione tecnica, quale strumento di supporto alle attività delle amministrazioni appaltanti, con particolare riferimento a schemi di bandi di gara, capitoli d'appalto, contratti, linee guida e quant'altro necessario ai fini della semplificazione e della standardizzazione delle procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
- f) determina e pubblica sul sito internet l'elenco

- delle imprese che dopo il rilascio dell'attestazione SOA hanno commesso fatti tali da comportare l'esclusione dalle gare;
- g) determina annualmente l'elenco regionale dei prezzi per le opere pubbliche, a cui si deve far riferimento per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti;
  - h) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui all'articolo 34;
  - i) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;
  - j) cura la pubblicazione informatica del Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
  - k) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali.

6. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

7. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la struttura organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica dell'Osservatorio regionale.

#### Art. 37

##### *(Comunicazioni all'Osservatorio regionale)*

1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da realizzarsi in ambito regionale sono tenuti ad inviare esclusivamente all'Osservatorio regionale le comunicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o informativi. La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni e dati sull'appalto espletato o sull'esecuzione del contratto.

2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:

- a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro;
- b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000,00 euro.

3. I dati inerenti al bando di gara e all'aggiudicazione di lavori sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; gli ulteriori dati relativi all'esecuzione dei contratti e delle concessioni sono trasmessi entro il mese di marzo dell'anno successivo.

4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori e i documenti programmatici di servizi e forniture sono trasmessi all'Osservatorio regionale, da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità stabilite con regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).

5. Nelle intese, per la realizzazione nel territorio regionale di appalti di competenza statale, è inserita la clausola che prevede l'obbligo di invio all'Osservatorio regionale delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo.

6. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire dati ed informazioni sull'attività delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente attraverso l'Osservatorio regionale e, nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra gli organismi nazionali e le strutture regionali saranno regolati, in base all'istituto dell'avvalimento, da prevedersi con apposita convenzione.

7. L'invio delle informazioni e dei dati richiesti, dal presente articolo, costituisce requisito per la liquidazione dei contributi, a qualsiasi titolo concessi dalla Giunta regionale ai soggetti beneficiari.

#### Art. 38

##### *(Commissione regionale dei lavori pubblici)*

1. E' istituita la Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale.

2. La Commissione, che opera presso la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, resta in carica per la durata della legislatura regionale, è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

- a) il dirigente del servizio regionale competente in materia di lavori pubblici, che la presiede e nomina il segretario tra i dirigenti del proprio servizio;
- b) i dirigenti responsabili dei settori del servizio competente in materia di lavori pubblici o loro delegati;
- c) cinque esperti, di riconosciuta competenza professionale, nelle seguenti discipline: idraulica, strutturale, geologica o geotecnica, architettura, giuridico-amministrative.

3. In relazione alle materie da trattare, la Commissione può essere integrata con esperti nominati dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale procede alla scelta degli esperti di cui al comma 2, lettera c) e comma 3 su presentazione di curriculum ed in base a documentata attività tecnica e specialistica, legale, di studio, di consulenza in materia di lavori pubblici.

5. In deroga alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni, la partecipazione alla Commissione da parte dei soggetti esterni all'amministrazione regionale dà diritto unicamente ad un rimborso spese forfetariamente determinato. Per i dipendenti regionali la partecipazione costituisce obbligo di servizio.

6. La Commissione esprime pareri obbligatori in merito a:

- a) progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o finanziati dalla Regione qualora ciò sia richiesto nei rispettivi programmi di finanziamento;
- b) schemi di leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici;
- c) proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione ed a seguito di vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali.

7. La Commissione esprime, inoltre, pareri facoltativi sui progetti di competenza dei soggetti attuatori su richiesta dei soggetti stessi.

8. I pareri di cui ai commi 6 e 7 sono resi nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

9. La Commissione svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti dei servizi regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche attraverso la fissazione di appositi standard operativi.

10. La definizione della composizione, le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento e le ulteriori funzioni della Commissione sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.

#### Art. 39

##### *(Sistemi qualità dell'attività amministrativa)*

1. La Regione promuove l'adozione di sistemi qualità in tutte le fasi dell'azione amministrativa, dalla programmazione al collaudo, delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi ed iniziative ispirati al principio dell'efficienza e dell'efficacia.

2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione com-

plementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto, gestione degli adempimenti successivi.

3. Ai fini della verifica dell'attività amministrativa delle stazioni appaltanti, in ordine al proprio sistema di approvvigionamento di lavori pubblici, la Regione promuove i criteri di attestazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, ai sensi della norma UNI 10943.

4. La Regione attiva iniziative tese alla diffusione di indirizzi e programmi di introduzione di tali sistemi nelle procedure di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, sulla base di programmi e progetti eventualmente proposti dalle medesime. I programmi ed i progetti selezionati sono trasmessi annualmente all'Osservatorio regionale.

#### Art. 40

##### *(Attività di supporto amministrativo della Regione)*

1. La Regione, anche con l'ausilio dell'Osservatorio regionale, promuove attività di supporto amministrativo a favore delle amministrazioni aggiudicatrici. In particolare:

- a) promuove attività di indirizzo e regolazione anche cooperando con le altre Regioni e Province autonome ed i competenti organismi statali;
- b) promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici preposto alle attività di cui alla presente legge, in particolare all'attività di sicurezza, realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
- c) definisce ed aggiorna la documentazione tecnica, con particolare riferimento agli atti di gara, nonché agli schemi di bandi di gara, alle linee guida ed a quanto necessario al fine di semplificare e di rendere omogenee le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti.

#### Art. 41

##### *(Concessione di contributi e finanziamento di lavori pubblici)*

1. Per la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico da parte dei soggetti attuatori, la Regione concede contributi in conto capitale e

contributi in annualità. La misura ed il tipo di contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale in coerenza con gli strumenti programmatori della Regione.

2. Il contributo può coprire l'importo dei lavori, le prestazioni professionali, le spese generali e tecniche e tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere, in percentuali e limiti che sono definiti dal regolamento.

3. Per la concessione di contributi alle amministrazioni aggiudicatrici, è necessario che il lavoro per il quale si chiede il contributo sia inserito nel programma triennale di cui all'articolo 5, salvo che per i lavori per cui non è previsto l'obbligo di programmazione.

4. Fatte salve diverse disposizioni normative, la concessione del contributo è disposta sulla base di uno studio di fattibilità ovvero, per i lavori di importo superiore a 500.000,00 euro, sulla base del progetto preliminare.

5. Per il caso dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 25, comma 5, il contributo è concesso sulla base di idonea documentazione comprovante la situazione.

6. La Regione può contribuire ad attività di progettazione, studio, indagine, rilievo e tutto quanto finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche.

7. I criteri per la concessione dei contributi, le percentuali ammissibili e le modalità di erogazione sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti alla presentazione di idonea rendicontazione riferita alle singole spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

8. Può essere autorizzato l'utilizzo delle economie conseguite nel corso della realizzazione dell'opera a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di nuovi lavori in coerenza con i provvedimenti di cui al comma 7.

9. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini per l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza degli enti beneficiari, compresi quelli di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione. Qualora gli enti beneficiari non provvedano entro i termini previsti, la Giunta regionale li diffida ad adempiere, assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Scaduto tale termine, previa verifica delle cause che impediscono l'effettuazione degli adempimenti e della possibilità di pervenire alla loro rimozione, il contributo è revocato.

CAPO VI  
**Finanza di progetto**

Art. 42  
*(Procedure di realizzazione)*

1. I soggetti di cui al comma 7 del presente articolo, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposta di concessione o altra forma di partenariato pubblico privato, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi, per tutti i lavori inseriti o da inserire nei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 5 o negli strumenti di programmazione approvati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) nonché, indipendentemente dall'inserimento nei programmi, per tutti i lavori che costituiscono adempimenti di obblighi a carico del soggetto aggiudicatore competente. Le proposte devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte di intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.

2. Nel caso di interventi di pubblica utilità di competenza regionale la cui realizzazione sia indifferibile, la Giunta regionale ha facoltà di ricercare i soggetti promotori con le procedure dell'evidenza pubblica da esperirsi, per la scelta del contraente, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le proposte devono contenere:

- a) un progetto almeno di livello preliminare del lavoro da eseguire, ove non già redatto dal soggetto aggiudicatore e fatto proprio in tutto o in parte dal promotore, nonché la specificazione dettagliata delle modalità tecniche ed economiche della gestione proposta;
- b) lo schema di convenzione proposto;
- c) il piano economico-finanziario, asseverato ai sensi del comma 4;
- d) l'impegno di un soggetto abilitato a rilasciare la cauzione definitiva di buon adempimento ove la proposta di concessione o partenariato pubblico privato sia accolta alle condizioni proposte dal promotore;

e) l'elenco delle spese sostenute e degli impegni di spesa assunti per la presentazione della proposta, che, comunque, possono essere considerate e debitamente documentate nel limite massimo del 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro.

4. Il piano economico finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito, da una società di servizi costituita da un istituto di credito ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 385/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione). L'asseverazione del piano economico-finanziario attesta che lo stesso è correttamente redatto; attesta altresì che, sulla base delle condizioni di mercato al momento della presentazione della proposta e subordinatamente al riscontro dei dati di base, come indicati al comma 5, l'iniziativa proposta è idonea ad acquisire i necessari finanziamenti, non costituendo, però, impegno del soggetto asseverante a finanziare la realizzazione dell'opera. L'asseverazione consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 3 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

- a) prezzo che il promotore intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;
- b) prezzo che il promotore intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- c) canone che il promotore intende corrispondere all'amministrazione;
- d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- e) durata prevista della concessione;
- f) struttura finanziaria dell'operazione;
- g) costi/ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

6. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA), alle proposte di realizzazione, i soggetti promotori, oltre agli elementi di cui al comma 3, devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e, qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la

disciplina di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).

7. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti previsti dalle vigenti normative in materia. Al fine di ottenere l'affidamento del contratto di concessione o di altra forma di partenariato pubblico privato, il promotore deve comunque possedere anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti per il concessionario.

8. Entro venti giorni dall'avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede, per almeno sessanta giorni consecutivi e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità. L'avviso deve contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte così come previsto dall'articolo 37 bis, comma 2, legge 109/1994. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore di essere preferito ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dagli altri soggetti offerenti.

9. Per l'esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui al comma 1, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 241/1990 è indetta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice.

#### Art. 43

##### *(Valutazione della proposta)*

1. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta ai sensi dell'articolo 42, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

- a) alla nomina del responsabile del procedimento ed alla sua comunicazione al promotore;
- b) alla verifica della completezza dei documenti presentati ed eventuale dettagliata richiesta di integrazione.

2. I soggetti aggiudicatori valutano le proposte presentate sulla base dei seguenti criteri:

- a) la qualità tecnica ed il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico dell'opera proposta ed il pubblico interesse alla realizzazione della stessa;

- b) le condizioni economiche della proposta, sotto il profilo del costo di gestione e di manutenzione per il soggetto aggiudicatore e dell'eventuale costo per gli utenti;
- c) il tempo proposto per l'ultimazione dei lavori e per la successiva partecipazione tecnica o economica alla gestione;
- d) la convenienza della proposta a fronte della possibilità di realizzare l'opera senza ricorso al partenariato pubblico privato;
- e) la qualificazione tecnica ed economica del promotore.

3. Nella fase di valutazione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici possono dialogare con i promotori, assicurando la parità di trattamento degli stessi, e possono chiedere, ove necessario, l'integrazione o l'adeguamento delle proposte presentate e dei documenti tecnici e contrattuali proposti. I promotori che ne fanno richiesta devono essere sentiti.

4. Al termine della valutazione, anche comparativa, delle proposte, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. Il rigetto o l'adozione delle proposte deve intervenire entro quattro mesi dalla loro ricezione; ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo termine per l'esame e la valutazione. Ove l'Amministrazione aggiudicatrice ritardi la pronuncia oltre il termine predetto senza concordare per iscritto con il promotore un maggior termine, sono dovuti a quest'ultimo, anche in caso di rifiuto della proposta, gli interessi moratori sull'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, purché congrue e documentate e comunque non superiori al 2,5 per cento del costo di realizzazione del lavoro.

5. Le proposte ritenute non di pubblico interesse sono rigettate con provvedimento debitamente motivato con riferimento ai criteri di cui al comma 2.

Art. 44  
*(Procedura concorsuale)*

1. Entro tre mesi dall'adozione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici bandiscono una procedura ristretta, da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata. L'aggiudicazione del contratto di concessione avviene a seguito di una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella procedura ristretta; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto, la procedura negoziata si svolge

fra il promotore e questo unico soggetto. I partecipanti alla procedura ristretta prestano, oltre alla cauzione provvisoria di cui all'articolo 32, una cauzione supplementare pari all'importo delle spese sostenute dal promotore per la presentazione della proposta.

2. Ove non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto di concessione viene aggiudicato a quest'ultimo, previo svolgimento di una procedura negoziata migliorativa da svolgersi in contraddittorio con l'amministrazione.

3. Ove sia stata presentata un'offerta economicamente più vantaggiosa, il promotore può, entro e non oltre sessanta giorni dall'individuazione provvisoria dell'aggiudicatario, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata, il promotore non risulti aggiudicatario, questi ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 42, comma 3, lettera e). Diversamente nel caso in cui il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alla procedura di gara, nei limiti dell'importo di cui all'articolo 42, comma 3, lettera e). In entrambi i casi, l'avvenuto pagamento di tale importo è condizione indispensabile per poter stipulare il contratto di concessione. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice può prelevare l'importo necessario dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 1, ultimo periodo.

Art. 45  
*(Ulteriori disposizioni)*

1. Per le società cooperative e per le fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), il requisito previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 98 del regolamento, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, deve essere rispettato con riferimento al patrimonio netto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono destinare ad altre finalità i proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito, se non è prioritariamente liquidato il debito verso il concessionario o affidatario di con-

tratto di partenariato pubblico privato, la delegazione di pagamento e la cessione dei proventi tariffari e tributari derivanti dall'opera realizzata e dal servizio gestito.

3. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice, per la quota non ammortizzabile nel periodo di gestione. In tal caso, il piano economico finanziario stima altresì il valore residuo dell'opera al momento della restituzione; le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di una quota non superiore ai due terzi del valore residuo per la copertura dell'eventuale prezzo di restituzione previsto dal piano economico-finanziario.

4. Le procedure di cui alla presente legge possono essere utilizzate per la presentazione di proposte di concessione di servizi, ovvero per interventi misti di lavori, forniture e servizi. Le norme concernenti le concessioni si applicano, in quanto compatibili, agli altri contratti di partenariato pubblico privato.

5. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis), del d.lgs. 153/1999. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni di categoria riconosciute, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, di cui all'articolo 42, commi 1, 2 e 3.

#### Art. 46

##### *(Società di progetto)*

1. Il bando di gara per l'affidamento di un contratto di concessione o altra forma di partenariato pubblico privato deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 44. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un pezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

4. Tutti i crediti della società di progetto, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore ed altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla società a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessità di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.

Art. 47  
(Risoluzione)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al dieci per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

#### Art. 48 (*Subentro*)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

#### Art. 49 (*Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - NUVV*)

1. Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza economica delle opere pubbliche di competenza regionale promosse mediante il ricorso al capitale privato, la Giunta regionale si avvale delle

competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

2. Il NUVV promuove la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto.

#### Art. 50

*(Misure incentivanti)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2, la Giunta regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da realizzare e inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 5, al fine di consentirne la valutazione da parte degli aspiranti promotori.

2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata prevedendo di anno in anno apposite risorse in bilancio.

3. Gli interventi e l'ammontare della garanzia di cui al comma 2 sono autorizzati con la legge finanziaria.

4. Le garanzie di cui al comma 2 sono concesse a fronte dell'applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell'utenza per i servizi prestati nell'ambito dell'attività di gestione delle opere realizzate.

### CAPO VII

#### **Disposizioni finali e transitorie**

#### Art. 51

*(Disposizioni finanziarie, finali e transitorie)*

1. Agli appalti di lavori pubblici per i quali si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara le cui procedure siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali preesistenti.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.

#### Art. 52

*(Abrogazioni)*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche);
- b) l.r. 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali).

2. Restano comunque abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 53

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2007, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 2.07.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2007 e per gli anni successivi nell'UPB corrispondente.